

Publicato il 10/03/2017

N. 03398/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 374 del 2017, proposto da:

Paulo Fretel Huaccharaque, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Barberio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Roma, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione

del decreto di inammissibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione emesso dal Questore di Roma in data 22

settembre 2016 e notificato al ricorrente in data 24 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che è stato dato avviso alle parti dell'esistenza di una questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

Rilevato, in particolare, che il ricorso, depositato digitalmente secondo le modalità telematiche entrate in vigore il 1° gennaio 2017, non reca sottoscrizione alcuna del difensore, non essendo sottoscritto né con firma digitale, ai sensi dell'art. 136, comma 2bis, c.p.a., né tanto meno con firma autografa;

Rilevato che ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a., il ricorso deve contenere *“la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale”* e che il ricorso, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a, c.p.a., è nullo se manca la prescritta sottoscrizione;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente ricorso nullo perché mancante di sottoscrizione del difensore di parte ricorrente;

Ravvisati giustificati motivi per compensare le spese di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara nullo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente FF

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Romano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Romano

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO